



DETERMINAZIONE N. 65/D.R.I DEL 28 FEBBRAIO 2020
OGGETTO: Avvio procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese di PEC inattive, revocate, non univoche, invalide, in attuazione della Direttiva 27/04/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13/07/2015)

IL CONSERVATORE UNICO REGISTRO IMPRESE

Visti l'art. 16 cc. 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella L. n. 2/2009) e l'art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella L. n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali attive non sottoposte a procedura concorsuale, di iscrivere nel Registro Imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia registrata dalla Corte dei Conti il 13/07/2015 con n. 2608, la quale:

- prevede che la casella di posta elettronica certificata sia mantenuta attiva e sia nella titolarità esclusiva dell'Impresa;
- richiede all'Ufficio Registro Imprese di verificare con modalità automatizzate lo stato di attività, la validità e univocità della PEC;
- stabilisce che, in caso di verifica negativa, l'Ufficio inviti l'impresa a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo PEC entro un determinato termine, decorso il quale proceda all'aggiornamento d'ufficio;
- sancisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal Registro Imprese;

Preso atto che l'aggiornamento d'ufficio delle PEC è una procedura doverosa, stante l'inadempimento di una comunicazione obbligatoria da parte dell'impresa, rilevante anche ai fini dell'operatività dei meccanismi sanzionatori previsti dalla legge, che consistono nella sospensione del procedimento di iscrizione di domande depositate e il conseguente eventuale rifiuto di iscrizione degli atti o fatti trasmessi all'Ufficio (art. 16 comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 e parere del Consiglio di Stato, reso al



Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 1714/2013 del 10/042013);

Considerato, altresì, che l'indirizzo PEC iscritto nel Registro Imprese implementa con automatismi informatici l'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) di cui all'art 6-bis d.lgs n. 82/2005, ed è essenziale quindi per garantire l'affidabilità delle notizie e la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche;

Considerato che Infocamere scpa, con mail del 12/02/2020 acquisita al prot. n. 12.502, ha fornito l'elenco delle imprese con sede iscritta presso il Registro Imprese di Macerata che presentano l'anomalia:

- PEC revocate o inattive;
- PEC multiple (cioè riferite a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
- invalide (in cui sono compresi sia gli indirizzi PEC formalmente non corretti sia i cd. 'indirizzi PEC del cittadino' – CEC-PAC – che non possono essere iscritti nel Registro Imprese);

Rilevato che il numero di PEC inattive, revocate, invalide o non univoche è nell'ordine di circa un migliaio, nonostante sin da gennaio del 2016 l'Ufficio Registro Imprese abbia provveduto alle verifiche e alla attivazione delle relative procedure, e che, conseguentemente, altrettanto elevato è il numero dei procedimenti di cancellazione d'ufficio da avviare;

Considerato che per la comunicazione di avvio ai sensi della L. 241/90 si renderebbe necessaria, data l'impossibilità di provvedervi via PEC, la modalità di notificazione ordinaria mediante posta cartacea con raccomandata a/r, la quale non trova giustificazione alla luce della eccessiva gravosità dei costi di spedizione e di impegno di personale, non coperti da alcuna entrata corrispondente;

Visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto che tale norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di



irregolarità, qualora “il numero dei destinatari” renda la notificazione personale particolarmente “gravosa”;

Visto l’art. 32, comma 1, della L. 69/2009, secondo il quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici;

Valutato, alla luce delle precedenti considerazioni e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché coerentemente con quanto effettuato in passato sulla base del parere reso in data 22.08.2016 dal Giudice del Registro Imprese della ex Camera di Macerata a seguito quesito prot. 0005461 del 19/05/2016:

- che la pubblicazione nell’albo on line camerale della comunicazione di avvio del procedimento e dell’elenco delle imprese interessate per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 30 giorni, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 L. n. 241/1990;
- che sia opportuno dare la massima diffusione possibile alla notizia di avvio del procedimento anche mediante le consuete modalità istituzionali (sito istituzionale della sede camerale di Macerata; comunicazione a Ordini professionali interessati e Associazioni di categoria);

Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro Imprese a beneficio dell’intero sistema;

Tenuto conto che ai sensi della citata direttiva, se uno stesso indirizzo PEC è iscritto sulla posizione di più imprese, il procedimento di cancellazione ha come destinatarie le imprese diverse da quella che ha iscritto per ultima tale indirizzo nel Registro Imprese;

Ritenuto opportuno includere nell’aggiornamento della pec i soggetti iscritti con forma giuridica diversa da imprese individuali e societarie (es. associazioni, enti ecclesiastici, ecc.), non soggetti pertanto all’obbligo di comunicazione della PEC e alle connesse procedure sanzionatorie, che presentano l’anomalia di pec revocate/inattive, invalide, al solo scopo di



garantire la qualità degli indirizzi PEC iscritti e l'affidabilità delle notizie nel Registro Imprese;
Ritenuto, invece, di escludere le imprese in fallimento che presentano l'anomalia di pec multiple con professionisti, tenuto conto dell'art. 1 c. 19, L n. 228/2012 che ha introdotto l'obbligo per il curatore fallimentare di iscrizione del proprio indirizzo pec nonché del parere reso in data 12.02.2014 dal Giudice del Registro Imprese della ex Camera di Macerata;

Vista la disposizione del 29/01/2019 con la quale il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio delle Marche individua tra i procedimenti da gestire e concludere con provvedimenti del Conservatore quelli relativi alla "Cancellazione dell'indirizzo PEC non più valido, scaduto, revocato, multiplo" non potendosi configurare le fattispecie di cui agli articoli 2190-2191 c.c. in assenza di una previsione normative del relativo obbligo;

DETERMINA

- 1) di avviare nei confronti dei soggetti di cui all'allegato elenco il procedimento ad oggetto la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese di Macerata degli indirizzi di posta elettronica certificati normativamente non conformi in quanto revocati, inattivi, non univoci o invalidi, ai sensi della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico registrata alla Corte dei Conti n. 2608 del 13 luglio 2015;
- 2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento avvenga mediante pubblicazione per 30 giorni consecutivi nell'albo on line camerale (consultabile accedendo al sito www.marche.camcom.it) del presente provvedimento di avvio unitamente all'elenco dei soggetti interessati;
- 3) di dare altresì diffusione della notizia di avvio del procedimento tramite informazione sul sito istituzionale camerale, comunicazione a Ordini professionali e Associazioni di categoria;
- 4) di invitare le imprese individuali e societarie a presentare, entro 60 giorni dalla data di inizio pubblicazione on line del presente avvio, domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo PEC di titolarità esclusiva, valido ed attivo, mediante pratica telematica di Comunicazione Unica esente da bollo e diritti di segreteria, sottoscritta con firma digitale del soggetto legittimato;
- 5) di avvisare che in caso di mancata regolarizzazione:
 - il Conservatore adotterà un provvedimento di cancellazione d'ufficio dalle visure camerali delle PEC inattive, revocate, non univoche e invalide;
 - eventuali successive istanze di iscrizione al Registro Imprese saranno sospese, in attesa



dell'integrazione con un indirizzo PEC, fino a 45 giorni, nel caso di impresa individuale, o fino a 90 giorni, nel caso di impresa societaria, decorsi inutilmente i quali saranno oggetto di rifiuto con applicazione di eventuali sanzioni (art. 16 c. 6-bis, D.L. n. 185/2008 e l'art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012);

- è fatta salva la possibilità di presentare in qualsiasi momento pratica di comunicazione PEC senza incorrere in sanzioni;
- 6) di comunicare ai sensi degli artt. 8 e 10 della L. 241/90:
- Amministrazione competente: Camera di Commercio I.A.A. delle Marche;
 - Ufficio responsabile: Area 2 Conservatore Unico Registro Imprese – Ufficio Registro Imprese sede di Macerata;
 - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Carla Bordi (P.O. Registro Imprese Macerata);
 - Termine del procedimento: 90 giorni dalla pubblicazione;
 - Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Registro Imprese, Macerata Via Armaroli n. 43, dal lunedì al venerdì ore ufficio tel 0733/2511;
 - Presentazione memorie scritte e documenti: entro 60 giorni dalla data di inizio pubblicazione;
- 7) di dare immediata esecutività al presente provvedimento al fine di consentire quanto prima l'avvio del procedimento secondo le modalità esposte;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento all'albo camerale on-line per 30 giorni consecutivi.

Conservatore Unico Registro Imprese
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

GDOC1_F_792087 - 2020 Pec revoked, invalide, multiple - 22.5 Fascicoli anagrafici
Area 2 - Conservatore Unico Registro Imprese – Dott. Fabrizio Schiavoni
Dott.ssa Carla Bordi – Ufficio Registro Imprese Macerata